

-STATUTO-

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE	
ARTICOLI 1,2	
FINALITA' E ATTIVITA'	
ARTICOLI 3,4,5,6,7,8	
SOCI	
ARTICOLO 9	
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
ARTICOLI 10,11,12,13	
ORGANI SOCIALI CARICHE ELETTIVE REFERENTI TERRITORIALI	
ARTICOLI 14,15,16,17,18,19,20	
CONSIGLIO DIRETTIVO	
ARTICOLI 21,22,23,24	
IL PRESIDENTE	
ARTICOLO 25	
IL SEGRETARIO	
ARTICOLO 26	
IL TESORIERE	
ARTICOLI 27,28	
RISORSE ECONOMICHE	
ARTICOLI 29,30	
DURATA E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI	
ARTICOLO 31	
NORMA TRANSITORIA	
ARTICOLO 32	
NORMA FINALE	
ARTICOLO 33	

⇒ **Costituzione - Denominazione - Sede**

Art. 1.

E' costituita con prima sede in Arluno, in data 29 Agosto 2006 l'Associazione di Volontariato denominata "**Associazione a Tutela degli Animali e Ambiente dell'Insubria**" – in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" di natura privatistica e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

1.1 L'associazione può variare la propria sede legale, nell'ambito della regione Lombardia, senza dover modificare il presente statuto.

Art. 2.

L'Associazione " Associazione a Tutela degli Animali e Ambiente dell'Insubria ", più avanti chiamata per brevità **A.T.A.A.I.** si ispira ai principi di rispetto degli animali e non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

2.2 Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte della Lombardia.

⇒ **Finalità e attività**

Art. 3.

L'associazione in particolare persegue la tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli animali e della natura per una corretta convivenza tra le specie con inoltre le seguenti finalità: censire, coordinare, organizzare, creare, educare al fine di raggiungere gli obiettivi statuari.

3.1 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che sono elencate a titolo esemplificativo:

- Censimento delle colonie feline nelle aree di competenza delle associazioni convenzionate ATAAI
- Pubblicazioni smarrimento cani e gatti
- Numeri utili per urgenze
- Sportello virtuale per informazioni di ogni tipo
- Organizzare volontariato presso i canili e gattili
- Organizzare giornate educative
- Creazione di "Parchi per cani" nell'area di competenza di associazioni convenzionate
- Creazione di "Oasi feline" nell'area di competenza di associazioni convenzionate
- Creare un cimitero dei cani nei comuni della Lombardia
- Creare le condizioni per assistere e accogliere gli animali dei laboratori
- Creare rifugi per animali in stato di abbandono e randagismo
- Promozione della Pet Terapy come tecnica di intervento terapeutico
- Realizzare un emporio dove riunire tutti i prodotti il cui utilizzo sia coerente con le idee espresse
- Strumenti di informazione il cui il contenuto sia utile alla diffusione dei principi espressi nello scopo sociale.
- Oggetti la cui produzione non preveda la sofferenza e l'uccisione d'altri animali;
- Oggetti prodotti con derivati animali ma che rispettino la dignità delle forme viventi come individui liberi e dotati di sensibilità;
- Oggetti realizzati artigianalmente (per il facile controllo della produzione e dei materiali utilizzati);
- Oggetti industriali realizzati con tecniche e tecnologie ecologiche;
- Oggetti non identificabili come prodotti coerentemente ecologici ma che producano minore impatto ambientale rispetto ad altri della stessa categoria;
- Oggetti capaci di promuovere un atteggiamento mentale positivo nei confronti dell'ambiente ed in particolare delle altre forme di vita, basato sul risparmio energetico e sulla riduzione dei consumi;
- I soci e non avranno così a disposizione nelle proprie sedi un emporio dove approvvigionarsi secondo le proprie necessità, potendo scegliere qualunque oggetto con la certezza di vivere, con facile coerenza, le proprie convinzioni.
- L'emporio sarà utile anche per gli incerti e per chi immagina impossibile una vita vegetariana, animalista, ecologista.
- Svolgere attività editoriale in genere, su qualsiasi materiale ed in qualunque forma;
- Organizzare e partecipare a mostre, fiere, convegni, corsi di formazioni e d'informazione su temi coerenti con lo scopo sociale;
- Realizzare momenti d'attività commerciale, quindi rivolti al pubblico, allo scopo di permettere a tutti la sperimentazione di un consumo diverso e contemporaneamente, il finanziamento dell'Associazione.
- La realizzazione di Centri di somministrazione alimentare e ristorazione, in proprio e/o previa convenzione, presso terzi;
- L'organizzazione di banchetti e bar, presso le nostre sedi, presso terzi, durante fiere e manifestazioni;
- La distribuzione di bevande alimentari naturali presso le nostre sedi e/o presso terzi;

A.T.A.A.I.

- La distribuzione di bevande e prodotti naturali durante fiere e manifestazioni;
- Promuovere lo sviluppo dei prodotti e della cultura locali;

Art. 4.

L'associazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e la tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo in cui opera;

4.1 Collaborerà con altre associazioni del territorio competente e se necessario svolgerà una funzione di controllo e coordinamento delle stesse facendosi promotrice di istanze verso organi istituzionali di più alto livello quali Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montane, per migliorare le finalità stesse perseguite.

4.2 L'associazione promuoverà tutte le attività tese a combattere l'abbandono, il randagismo, gli atti di crudeltà contro gli animali a tutela degli stessi

Art. 5.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

6.1 L'Associazione pur mantenendo la sua apoliticità non esclude la sua collaborazione con le forze politiche che seriamente operano per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà battersi affinché sia istituita, nell'ambito delle Regioni ed Istituzioni, la figura del "consulente per la tutela dei diritti degli animali"

Art. 8. L'Associazione rivolge la sua attività primariamente, nella regione Lombardia e può perseguire il suo scopo sociale anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

⇒ **Soci**

Art. 9

I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Socio fondatore è chi assiste all'atto di fondazione ed è indicato nell'atto costitutivo.

Il socio fondatore è vitalizio.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'associazione è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio direttivo.

9.1 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua

⇒ **Diritti e doveri dei soci**

Art. 10

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

10.1 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che hanno sottoscritto l'accettazione all'atto costitutivo condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 11.

I soci fondatori ed i membri del direttivo hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

11.1 I soci fondatori ed i membri del direttivo hanno l'obbligo di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

11.2 I soci ordinari e sostenitori avranno la possibilità di accedere a tutte le informazioni riguardanti le iniziative dell'associazione tramite un sito Web oppure per mezzo di un notiziario periodico in distribuzione.

Art. 12.

La qualità di socio si perde:

- a) dietro presentazione di dimissioni scritte o recesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per morte;
- d) per esclusione.

e) per motivi accertati e documentati ai sensi dell'art.24 del Codice Civile e deliberata dal consiglio direttivo.

12.1 Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli d'atti d'indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e la sua condotta costituisca sabotaggio dello scopo e oggetto dell'Associazione e/o ne danneggino l'attività o l'immagine, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

12.2 La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

12.3 Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 13.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

⇒ **Organi Sociali e Cariche Elettive e Referenti Territoriali**

Art. 14.

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;

A.T.A.A.I.

14.1 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta l'anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando n'è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

15.1 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

15.2 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto ai soci almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 16. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

18.1 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinandone, prima, il numero;
- ratifica l'ammontare delle quote associative, e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 20.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

20.1 Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera alla presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20.2 I referenti territoriali sono istituiti nelle città in cui non sia già stata istituita una delegazione. I referenti locali rappresentano l'associazione A.T.A.A.I. nella propria Città, Provincia o Regione.

⇒ Consiglio Direttivo

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è composto da **5 a 11** membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica **3** esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi è materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

22.1 La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

22.2 Le riunioni sono valide, quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

22.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne che nei casi di nomine o in ogni caso riguardanti le persone.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il **presidente** e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il **vice presidente** e lo revoca;
- nomina il **segretario**;
- nomina il **tesoriere**;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ratifica accetta o respinge eventuali candidature **a referenti/delegati** di zona proposti;
- delibera riguardo all'esclusione dei soci come da art. 9.

Art. 24.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

☞ Il Presidente

Art. 25

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

25.1 Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

☞ Il Segretario

Art. 26.

23.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

23.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

23.3 Il Segretario è responsabile, insieme la Presidente, della perfetta tenuta degli atti e d'ogni altro documento sociale.

23.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria, qualora non ci sia un tesoriere eletto.

23.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
- b) predisporre relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
- c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
- d) amministra un fondo speso istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- e) redige la stesura dei bilanci;
- f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione

☞ Il Tesoriere

Art.27

Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio e i libri e i documenti contabili.

Art. 28.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

☞ Risorse economiche

Art. 29.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, Regione, Provincia, del Comune, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali fiere e sottoscrizioni anche a premi;
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

29.1 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

30.1 Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

☞ Durata e Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31

L'associazione ha durata illimitata

31.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

31.1 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

31.2 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

☞ Norma transitoria

Art. 32.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a il, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

☞ Norma finale

Art. 33.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi è espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.